

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
REGOLAMENTO SEZIONALE

TITOLO I
DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Dolo (VE), dal 1952, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Dolo " Riviera del Brenta " e sigla "CAI - Sezione di Dolo " Riviera del Brenta ", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del Club Alpino Italiano.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale Veneto del Club Alpino Italiano.

L'associazione ha durata illimitata e adotta per stemma quello del Club Alpino Italiano.
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre

Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.


SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;



- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) a promuovere la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, documenti fotografici e cinematografici;
- i) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività Istituzionali. Essi non possono essere utilizzati da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 - Categorie di soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 6 - Iscrizione e trasferimento

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. L'adesione è rinnovata automaticamente per gli anni successivi con il pagamento alla sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione.

La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso il quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente regolamento e lo statuto ed il regolamento generale del Club Alpino Italiano, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si impegna inoltre ad osservare le delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di trasferimento ad altra Sezione.

Art. 7 - Quote associative

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera e della copia dello Statuto sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno Sociale.

Il Socio, che non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro tale data, è considerato moroso, perde così tutti i diritti spettanti ai Soci. Il Consiglio Direttivo ne accerta la morosità.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né ricevere le pubblicazioni.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate e le eventuali spese di segreteria.

Art. 8 - Diritti e doveri del socio

Con l'adesione al Club Alpino Italiano il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto e del regolamento generale del Club Alpino Italiano nonché del presente regolamento; di rispettare le disposizioni emanate dagli organi del Club Alpino Italiano e da quelli della sezione; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e della sezione anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale, ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e della sezione.

I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto a:

- a. usufruire delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano;

- b. usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club Alpino Italiano;
- c. avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni e a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- d. usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club Alpino Italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
- e. usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e della sezione, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- f. essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalla sezione, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- g. a fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale se iscritti al Club Alpino Italiano ininterrottamente da 75 anni, 50 o 25 anni.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI .

Art. 11 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Proviviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONI

Art. 12 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge, tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza:
 - il Consiglio Direttivo, per la cui elezione ogni socio può esprimere sino a 6 preferenze,
 - il Collegio dei revisori dei conti, per la cui elezione ogni socio può esprimere sino a 2 preferenze ;
 - i Delegati all'assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata, mediante mozione sottoscritta e pervenuta al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data di convocazione, dai Revisori dei conti, dalle Direzioni delle sottosezioni, dai Gruppi o da almeno 5 soci.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno i soci intervenuti possono esporre interrogazioni al Consiglio Direttivo, rivolgendole al Presidente sezionale, il quale può decidere di rispondere immediatamente o farne oggetto di ordine del giorno del prossimo Consiglio Direttivo. In questo caso la risposta sarà comunicata tramite l'Albo Sociale in sede. Inoltre l'Assemblea dibatte su eventuali argomenti proposti dai soci.

Art. 14 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno:

- entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e la nomina delle cariche sociali;

- entro il 30 novembre per l'approvazione del programma annuale e il bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci maggiorenni.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e comunicato a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 15 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere ed intervenire all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può rappresentare, su delega scritta, un solo socio e solo per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che potrà tenersi ad un ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 16 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta al Presidente dell'Assemblea, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 17 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tale deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di 11 componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- propone incarichi a singoli soci, ai gruppi o alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali e settantacinquennali

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso, non hanno diritto di voto.

Art. 19 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a 2 riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 21 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, e comunicato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. Inoltre è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti: a parità dei voti prevale quello del presidente.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 22. - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- in caso di urgenza; adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche e deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.

Il Presidente dura in carica non più di tre anni, risulta rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un altro mandato (tre anni).
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 23 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 24 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottoSezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Esso si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 26 – Condizioni di eleggibilità

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale sezionale.

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 27 – Commissioni, Gruppi e Scuole

L'Associazione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa. Può inoltre autorizzare la costituzione di gruppi organizzati di soci, su richiesta di almeno 10 soci maggiorenni, che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa.

I gruppi possono acquisire autonomia organizzativa e amministrativa sulla base di un regolamento che ne definisca scopi, organizzazione e modo di operare. Tale regolamento deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo e non deve essere in contrasto con il regolamento dell'Associazione, lo statuto e il regolamento del C.A.I.

I gruppi non hanno patrimonio proprio, ma solamente autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'Associazione.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 28 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo, previa consultazione dell'Assemblea, può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

La sottosezione non ha autonomia patrimoniale, ma solo autonomia di gestione e tenuta contabile. Il Bilancio della sottosezione è comunque parte del bilancio annuale dell'a Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 29 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma di denaro che venga erogata a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite:

- da quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della sezione;
- da contributi e donazioni di terzi.

I fondi liquidi dell'Associazione che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito. E' consentita la collocazione in titoli di stato del Fondo spese future, per un importo non superiore a 2/3 dello stesso. I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal Tesoriere. Sono validi con l'apposizione congiunta delle due firme.

Gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 30 – Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni

antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.
Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 31 – Tentativo di conciliazione

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esprimere il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra i soci o gruppi sezionali;
- il Collegio Regionale dei Proviviri come organo giudicante di primo grado
- il Collegio Nazionale dei Proviviri come organo giudicante di secondo grado.

Art. 32 – Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente regolamento o dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma del regolamento disciplinare del C.A.I.


Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.


Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Dolo " Riviera del Brenta " del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 26 Novembre 2008.

Il Presidente della Sezione



Il Presidente dell'Assemblea



Dolo, 26-12-2008